

*COMUNITA' MONTANA*  
*"MONT - EMILIUS"*

*Quart*

*Regolamento disciplinante i servizi residenziali e  
domiciliari erogati dalla Comunità montana*

# **CAPO 1**

## **OGGETTO, FINALITA' E NORME GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei seguenti servizi:

- Microcomunità
- Servizio domiciliare

e si ispira alle disposizioni della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale in materia di interventi e servizi sociali.

### **ARTICOLO 2**

#### **FINALITA'**

Nella disciplina dei servizi il presente regolamento persegue i seguenti fini :

- tutela dei diritti degli utenti e delle loro famiglie;
- rispetto della libertà e della dignità della persona umana;
- presa in carico delle problematiche degli utenti;
- qualità dei servizi finalizzati alla prevenzione ed al recupero;
- efficienza della gestione.

### **ARTICOLO 3**

#### **NORME GENERALI**

L'ammissione degli utenti ai servizi avviene nel rispetto delle norme regionali di settore ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda all'Assistente Sociale del distretto di residenza dell'interessato e al successivo parere dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale.

L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale è il gruppo multidisciplinare che esamina le proposte di inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali.

Per informazioni ed eventuali reclami inerenti i servizi citati all'art.1, è necessario rivolgersi :

- all'Assistente Sociale del distretto socio-sanitario n. 2 per gli aspetti sociali: inserimenti, dimissioni, ecc.
- all'Infermiere Professionale del servizio di riferimento per quanto riguarda l'aspetto sanitario;
- all'ufficio socio-assistenziale della Comunità Montana Mont Emilius per quanto riguarda la parte amministrativa: rette, orari servizi, gestione personale, gestione mensa, ecc.

La Comunità Montana, in qualità di gestore dei servizi per anziani, declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, agli utenti e alle loro cose, per cause non imputabili direttamente alla stessa.

### **ARTICOLO 4**

#### **UFFICI AMMINISTRATIVI**

La gestione dei servizi per anziani è affidata all'ufficio socio-assistenziale della Comunità Montana Mont Emilius.

Il personale amministrativo è presente presso gli uffici della Comunità Montana Mont Emilius dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, con il seguente orario:

	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Lunedì	9.00	12.00	14.00	17.00
Martedì	9.00	14.00		
Mercoledì	9.00	12.00		
Giovedì	9.00	12.00	14.00	16.30
Venerdì	9.00	14.00		

Il suddetto personale è presente nelle strutture di microcomunità e disponibile per ricevere i famigliari degli utenti con orario che verrà comunicato con la lettera di attivazione del servizio.

## **ARTICOLO 5 CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E DEI FAMILIARI**

Per le modalità e la determinazione delle quote di contribuzione degli utenti dei servizi per anziani e dei loro familiari si rinvia al provvedimento annuale della Giunta regionale, con il quale vengono approvate le direttive agli Enti locali gestori di servizi per anziani, ai sensi delle leggi regionali 15.12.1982, n.93 e 04.09.2001, n.18.

## **CAPO 2 MICROCOMUNITA'**

### **ARTICOLO 6 CONTENUTO DEL SERVIZIO**

La microcomunità è costituita da un complesso di vani, munito di servizi generali idonei alla convivenza, destinato ad accogliere permanentemente o temporaneamente persone anziane che hanno bisogno di sostegno di tipo sanitario e domestico, conforme agli standard stabiliti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'accoglienza permanente in microcomunità è destinata a rispondere ai bisogni di coloro per i quali i servizi di tipo domiciliare e diurno si rivelino insufficienti in relazione ad un quadro fisico, psichico o relazionale che non presenti elementi tali da farne prevedere una possibile positiva evoluzione nel breve periodo.

L'accoglienza temporanea in microcomunità è destinata a rispondere ai bisogni di coloro per i quali è ragionevole prevedere che nel breve periodo sia possibile il ripristino di condizioni tali da permetterne il rientro nel normale ambiente di vita.

### **ARTICOLO 7 AMMISSIONE AL SERVIZIO**

L'ammissione al servizio è disposta, ai sensi delle norme vigenti, dall'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale competente per territorio, su richiesta dell'interessato o, nel caso in cui egli sia incapace di intendere e di volere, dei familiari o da chi ne abbia la tutela.

## **ARTICOLO 8 DIRITTI DEGLI UTENTI**

Gli ospiti della microcomunità hanno il diritto di :

- ricevere le prestazioni di tipo domestico, assistenziale e sanitario necessarie per garantire risposta appropriata alle necessità personali, in conformità al progetto individualizzato che verrà predisposto al momento dell'inserimento in accordo con l'interessato e/o i familiari, che conterrà gli obiettivi di recupero/mantenimento ritenuti possibili, e che sarà successivamente oggetto di valutazione ed aggiornamento secondo una periodicità predeterminata;
- ricevere al momento dell'inserimento l'assegnazione della camera da parte del personale, tenuto conto delle esigenze dell'utente e della disponibilità delle stesse. E' possibile che mutando le esigenze vengano effettuati dei cambiamenti nel corso della permanenza dell'utente in struttura, previa comunicazione all'utente interessato e ai familiari;
- ricevere telefonate da parenti e conoscenti;
- utilizzare il telefono della microcomunità in caso di necessità previa autorizzazione del personale in servizio;
- personalizzare la camera assegnata con oggetti propri compatibilmente con l'organizzazione della struttura stessa;
- ricevere al momento dell'inserimento, e successivamente in ogni occasione di variazione, tutte le opportune informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi, oltre ad una copia del presente regolamento;
- ricevere visite nell'orario di apertura ai visitatori, orario che verrà comunicato con la lettera di attivazione del servizio, fatte salve precise esigenze assistenziali; le visite nelle stanze personali saranno disciplinate di volta in volta, in relazione alle specifiche caratteristiche delle strutture stesse, a quelle particolari delle stanze e alle condizioni degli ospiti;
- ricevere dal personale di servizio un trattamento improntato al massimo rispetto e alla tutela della dignità personale;
- entrare ed uscire liberamente dalla struttura, tra le ore 9 e le ore 20, fatta salva la comunicazione al personale di servizio, e in altro orario, previo accordo con il personale;
- depositare presso l'eventuale cassaforte della microcomunità, e limitatamente alle concrete possibilità della stessa di offrire adeguata custodia, eventuali oggetti di valore e denaro, ottenendo ricevuta; la microcomunità non risponde di furti o smarrimenti di quanto detenuto personalmente dagli ospiti;
- conservare il posto a tempo indeterminato in caso di ricovero ospedaliero.

## **ARTICOLO 9 DOVERI DEGLI UTENTI**

Gli ospiti della microcomunità hanno il dovere di :

- avvisare sempre il personale in occasione delle uscite dalla microcomunità, indicando anche l'orario presumibile per il rientro e, volontariamente, la destinazione;
- dotarsi al momento dell'inserimento di un adeguato corredo personale e reintegrarlo al bisogno, nonché cucire il numero di riconoscimento assegnato su tutti gli indumenti (biancheria intima e vestiario);
- non fumare, se non negli spazi a ciò eventualmente dedicati;
- non introdurre nelle stanze fornelli di qualsiasi tipo e materiali pericolosi, fatta salva l'eventuale dotazione della stanza assegnata;

- non introdurre nelle stanze cibi, bevande alcoliche o farmaci senza aver avvisato il personale, ove ciò sia previsto dal progetto individualizzato;
- non usare nelle camere televisori, radio ed altri apparecchi sonori a volume tale da arrecare disturbo agli altri ospiti, tenuto conto dell'ora;
- collaborare, in base alle proprie possibilità, nelle attività della microcomunità;
- intrattenere rapporti corretti e rispettosi con gli altri ospiti ed il personale;
- porre in essere un comportamento consapevole non solo dei doveri previsti dal presente regolamento, ma anche di quelli che naturalmente derivano dalla vita in comunità;
- rispettare, in caso di inserimenti temporanei, il periodo di permanenza concordato preventivamente;
- fornire la documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio per la determinazione della quota alberghiera giornaliera di contribuzione prima dell'inserimento in microcomunità;
- comunicare tempestivamente eventuali redditi percepiti successivamente all'inserimento dell'ospite (es. indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, cecità, ecc.);
- produrre la documentazione relativa ai redditi e patrimonio aggiornati per il ricalcolo della quota alberghiera giornaliera di contribuzione;
- corrispondere puntualmente, sulla base di quanto comunicato dagli uffici amministrativi della Comunità Montana, la contribuzione dovuta per il servizio microcomunità stabilita dalla vigente normativa regionale; comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio reddito, nonché fornire la relativa documentazione;
- sottoscrivere al momento dell'inserimento, e successivamente ad ogni occasione di variazione, il presente regolamento;
- non accedere in cucina, lavanderia, infermeria, depositi, stanze degli altri utenti se non autorizzati dal personale.

## **ARTICOLO 10 INADEMPIENZE**

In caso di violazione da parte degli ospiti capaci di intendere e di volere dei doveri stabiliti dal presente regolamento, sarà cura del personale relazionarsi con gli interessati.

Ove, nonostante gli interventi, di cui al comma precedente, le violazioni continuino, l'Amministrazione potrà sospendere il servizio, previa diffida e segnalazione all'equipe di base, la quale richiederà all'U.V.M.D. l'autorizzazione di competenza.

## **ARTICOLO 11 ORARI DI APERTURA ALLE VISITE**

L'accesso alla microcomunità è libero dalle ore 9.30 alle ore 11.00, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e dalle ore 19.30 alle ore 21.00.

In caso di richiesta di accesso durante l'orario di chiusura, il personale in servizio è tenuto a :

- individuare l'identità della persona che presenta richiesta;
- richiedere l'autorizzazione al personale amministrativo, o direttamente al segretario dell'ente, previa verifica del motivo e dell'effettiva urgenza e necessità di un accesso alla struttura.

## **ARTICOLO 12 VITTO**

I pasti per gli utenti della microcomunità sono confezionati secondo un menù approvato dall'Ufficiale Sanitario e dal Servizio di Dietetica dell'U.S.L.

Colazione, pranzo, merenda e cena sono serviti nel refettorio nei seguenti orari :

colazione : dalle ore 8.30 alle ore 9.15 circa

pranzo : dalle ore 11.15 alle ore 12.30 circa

merenda : dalle ore 15.15 alle ore 16.15 circa

cena : dalle ore 18.15 alle ore 19.30 circa

A metà mattinata e dopo il riposo pomeridiano sono distribuite bevande (acqua-tè-succhi di frutta) a tutti gli utenti.

L'ingresso nel refettorio durante i pasti è vietato ai visitatori non autorizzati.

Agli utenti viene erogata un'assistenza di base e una sorveglianza, in rapporto alle condizioni psicofisiche, da personale qualificato che copre l'intero arco delle 24 ore.

## **ARTICOLO 13 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA**

Il servizio di assistenza sanitaria agli utenti viene assicurato di norma dal medico di base e dal medico di continuità assistenziale nei giorni di sabato e domenica e orari notturni.

All'interno della microcomunità è garantito un servizio qualificato di assistenza infermieristica per gli ospiti, in ottemperanza a quanto stabilito dai parametri regionali.

## **ARTICOLO 14 ATTIVITA' OCCUPAZIONALI E DI ANIMAZIONE**

L'utente è libero di organizzare il proprio tempo libero a disposizione nel modo che ritiene più opportuno, compatibilmente con le proprie capacità psicofisiche. Attività ricreative, culturali o occupazionali, spontaneamente scelte, possono essere svolte dagli utenti che ne sono in grado, sia all'interno che all'esterno della struttura.

Le attività proposte dal personale possono coinvolgere i singoli utenti o l'intera microcomunità.

La struttura è dotata di apparecchi audiovisivi.

La microcomunità accoglie persone singole o gruppi che organizzano manifestazioni a carattere ricreativo a favore degli utenti.

L'uscita dalla struttura per attività di animazione (gite, passeggiate) è subordinata al parere del personale sanitario e al consenso espresso dai familiari, qualora gli utenti non siano in grado di esprimere un parere personale in merito.

## **ARTICOLO 15 SERVIZIO LAVANDERIA**

La microcomunità garantisce in servizio di lavanderia, stireria e guardaroba che cura i cambi della biancheria personale, da bagno, da letto e da tavola.

## **ARTICOLO 16 ASSISTENZA RELIGIOSA**

E' assicurata la libert  di professione di ogni culto o religione, compatibilmente con le esigenze organizzative e le caratteristiche strutturali proprie della microcomunit .

## **ARTICOLO 17 RAPPORTI TRA GLI UTENTI E IL PERSONALE**

L'utente pu  esigere dal personale assistente ed infermieristico le prestazioni previste dal profilo professionale di riferimento.

Non sono ammessi compensi al personale.

## **ARTICOLO 18 REGOLE PER I FAMILIARI E VISITATORI**

Ai visitatori non   consentito :

- fumare all'interno della struttura;
- l'accesso in cucina, lavanderia, infermeria, depositi;
- portare cibi, bevande alcoliche, farmaci senza autorizzazione del personale;

L'accesso alle camere degli utenti deve sempre essere autorizzato dal personale in servizio.

Il personale della microcomunit    autorizzato a richiedere e fotocopiare i documenti necessari all'identificazione delle persone sconosciute e ad impedire l'accesso alle persone ritenute sospette o inopportune.

## **ARTICOLO 19 DOVERI DEI FAMILIARI DEGLI UTENTI**

I familiari degli utenti sono tenuti:

- a chiedere preventivamente l'autorizzazione al personale prima di somministrare alimenti o bevande agli utenti;
- ad assistere l'utente durante il ricovero ospedaliero e, a rendersi disponibili per l'accompagnamento dello stesso presso la struttura ospedaliera od altro per visite specialistiche o esami strumentali. Qualora il trasporto venga effettuato mediante l'utilizzo del 118, il familiare deve essere disponibile per la presa in carico dell'ospite al suo arrivo presso la struttura a cui   stato richiesto il servizio;
- a visitare il proprio congiunto, evitando di delegare totalmente l'assistenza psicologica , morale e materiale dell'utente al personale della microcomunit  ;
- a fornire, al momento dell'inserimento, il corredo personale dell'utente ed a reintegrarlo al momento del bisogno, nonch  a cucire il numero assegnato su tutti gli indumenti (biancheria intima e vestiario);
- ad accettare le regole del servizio come previsto dal regolamento;
- a collaborare con il personale, in caso di bisogno, per l'assistenza del proprio congiunto ( assistenza in caso di ricovero, visite ecc.);
- a rispettare il termine del periodo di permanenza in caso di inserimenti temporanei;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio reddito e patrimonio, nonch  a fornire la relativa documentazione;

- a pagare tempestivamente, se dovuto e sulla base di quanto comunicato dagli uffici amministrativi della Comunità Montana la quota di integrazione dovuta per l'inserimento del proprio congiunto in microcomunità.

### **CAPO 3**

## **SERVIZIO DOMICILIARE**

### **ARTICOLO 20**

#### **CONTENUTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare, attualmente erogato dalla Comunità montana, riguarda il complesso delle prestazioni socio assistenziali e sanitarie , volte a mantenere la persona al proprio domicilio.

I contenuti del servizio possono così essere riassunti:

- igiene ambientale
- igiene personale
- preparazione e/o somministrazione del pasto
- lavanderia
- monitoraggio della situazione e/o compagnia
- aiuti nelle attività necessarie all'utente

### **ARTICOLO 21**

#### **AMMISSIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

L'ammissione al servizio è disposta, ai sensi delle norme vigenti, dall'Assistente Sociale competente per territorio, su richiesta dell'interessato, o dei familiari o da chi ne abbia la tutela.

La natura e le modalità di erogazione del servizio (orari, periodi ecc) sono determinati dall'assistente sociale e comunicati alla Comunità che provvederà, con proprio personale, a gestire il servizio.

### **ARTICOLO 22**

#### **DIRITTI DEGLI UTENTI**

Gli utenti hanno il diritto a:

- ricevere le prestazioni loro attribuite in conformità al progetto individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale;
- ricevere al momento dell'avvio del servizio, e successivamente in ogni occasione di variazione, tutte le opportune informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, oltre ad una copia del presente regolamento;
- ricevere dal personale di servizio un trattamento improntato al massimo rispetto e alla tutela della dignità personale.

### **ARTICOLO 23**

#### **DOVERI DEGLI UTENTI**

Gli utenti hanno il dovere di :

- intrattenere rapporti corretti e rispettosi con il personale;
- non pretendere dal personale ulteriori e diverse prestazioni, non previste ed accordate al momento dell'avvio del servizio;

- fornire la documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio per la determinazione della quota di contribuzione, su richiesta della Comunità montana;
- comunicare tempestivamente eventuali redditi percepiti successivamente all'inserimento dell'ospite (es. indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, cecità, ecc.);
- corrispondere puntualmente, sulla base di quanto comunicato dagli uffici della Comunità Montana, la contribuzione dovuta per il servizio;
- comunicare, verbalmente od in forma scritta, alla Comunità montana l'insorgenza di eventuali problematiche legate al servizio.

#### **ARTICOLO 24 INADEMPIENZE**

In caso di inadempienza di quanto previsto al precedente articolo, continuativa e prolungata, l'Amministrazione potrà sospendere il servizio, previa diffida e segnalazione all'equipe di base.

#### **ARTICOLO 25 SERVIZIO PASTI**

I pasti sono confezionati presso le cucine delle microcomunità gestite dalla Comunità montana, in base ad un menù approvato dall'Ufficiale Sanitario e dal Servizio di Dietetica dell'U.S.L.

Non sono ammesse variazioni al menù se non in presenza di specifiche patologie sanitarie, comprovate da certificato medico il quale dovrà specificare nel dettaglio gli alimenti non concessi e la loro eventuale sostituzione.

La preparazione di pasti per specifiche diete alimentari, completamente discordanti dal menù in vigore, saranno eventualmente autorizzate dalla Comunità montana: in caso contrario il servizio pasti verrà sospeso.

#### **ARTICOLO 26 RAPPORTI TRA GLI UTENTI E IL PERSONALE**

L'utente può esigere dal personale assistente le prestazioni previste dal profilo professionale di riferimento.

Non sono ammessi compensi di nessun genere al personale.

#### **ARTICOLO 27 NORMA DI SALVAGUARDIA**

L'utente che a seguito di ammissione al servizio, disdica lo stesso nei successivi 30 (trenta) giorni, è tenuto al pagamento di una mensilità di retta, calcolata in base al proprio Irsee: nel caso non presenti tale dichiarazione, gli verrà applicata la quota massima del servizio per il quale aveva ottenuto l'ammissione.

La riattivazione dei servizi domiciliari sospesi, per volontà dell'utenza, per più di 10 (dieci) giorni, potrà essere considerata dall'Ente, sia per quanto riguarda i tempi di erogazione che per l'affidamento del personale, come nuovo servizio.

*Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 52 del 10 settembre 2007  
Modificato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 38 del 31 agosto 2009*